REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/.39/..1430 del 03-03-2017

DIPARTIMENTO: **OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: **GESTIONE DEI RIFIUTI**

UFFICIO: **ATTIVITA' TECNICHE**

OGGETTO: **D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – Società MAREFARM S.r.l.** – Sede Legale: Corso Umberto I n° 34 – MONTESILVANO (PE) – Sede Operativa: Loc. Valle Molino – Moscufo (PE) – Codice Fiscale e P.IVA n° 02132080686 – Iscrizione REA n° PE 155924 - Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta **rifiuti speciali pericolosi** (*Operazioni di deposito*: **D15**. *Operazioni di recupero*: **R13**) **e non pericolosi** (*Operazioni di Deposito*: **D15 – D13**. *Operazioni di recupero*: **R13 – R12**) di origine farmaceutica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Sig. Bruno CATENA, in qualità di Legale Rappresentante della Società MAREFARM Srl con nota datata 23.12.2015 e acquisita al SGR prot. n° RA/10536 del 18.01.2016, ha avanzato domanda di autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un centro di raccolta rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di origine farmaceutica.

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*";

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, recante *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti";*

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con L. 11.08.2014, n. 116;

RICHIAMATO il regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*";

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 49 del 14.03.2014 – *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: *"Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"* pubblicato nella G.U. – Serie generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrata in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *"Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *"Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *"Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATO il D.P.R. 15.07.2003 n° 254 – *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"*;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 - *"D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti"* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. - *"L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 – Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008"*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*";

VISTA la D.G.R. 28.04.2016 n° 254 avente per oggetto: *"Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007"*;

RICHIAMATI gli elaborati tecnici e le tavole progettuali predisposte dagli Studi Tecnici e Società BRANDELLI – *Ingegneria Ambiente* - TECNOSOIL Snc – *Indagini e ricerche di ingegneria geotecnica* - THE FROG Srl - Arch. Simona PELLEGRINI ed inviate dalla Società MAREFARM Srl quali allegati alla istanza di autorizzazione così costituiti:

23 Dicembre 2015

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445);
2) Copia del Passaporto del Sig. Bruno CATENA – N° YA1051783 - Scadenza 22.09.2020;
3) Scheda informativa generale;

29 Dicembre 2015
4) Relazione tecnica;
Cartografia:
5) Piano Regionale Paesistico 2004;
6) Carta del vincolo idrogeologico;
7) Carta delle aree esondabili;
8) Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni;
9) Carta della pericolosità – PAI: Aree esposte a frane ed erosioni;
10) Carta del rischio – PAI: Riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado di rischio;
11) Carta dell'uso del suolo;

16 Dicembre 2015
12) Tavola - All. 1 – Lay-Out rifiuti;
13) Tavola – All. 2 – Planimetria;
14) Tavola – All. 3 – Aree permeabili e aree impermeabili;

15) Relazione geologica;

19 Febbraio 2010
16) Comune di Moscufo (PE) – Servizio Territorio e Ambiente – Certificato di Agibilità n° 03;

25 Giugno 2009
17) ACA – Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing – Autorizzazione per allaccio alla fognatura pubblica;

05 Giugno 2009
18) Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte;

24 Gennaio 2014
19) Attestato di prestazione energetica;

30 Maggio 2016
20) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara – Visura Ordinaria Società di Capitale;

03 Settembre 2009
21) Contratto di locazione commerciale tra la Società IMMOBILIARE CHIARA di Giovanni Favetta & C. Snc (Locatrice) e la Società MAREFARM Srl (Conduttrice);

VISTA la nota dello scrivente Servizio prot. n° RA/42522 del 26.02.2016, con la quale si richiede alla Società MAREFARM Srl chiarimenti inerenti l'iter procedurale e la sua eventuale conclusione relativa all'istanza di Valutazione di Assoggettabilità a VIA;

RICHIAMATA la nota della Società MAREFARM Srl datata 29.02.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/44993 del 01.03.2016, con la quale si forniscono delucidazioni di carattere tecnico-amministrativo alla nota sopramenzionata;

TENUTO CONTO della nota della Direzione Generale della Regione – CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale prot. n° RA/117319 del 24.05.2016 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° RA/117319 del 30.05.2016, nella quale si esprime Giudizio n° 2663 del 19.05.2016 ***favorevole all'esclusione della procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:***
1. Non deve essere superato il limite di 50 tonn istantanei di rifiuti pericolosi.
2. In sede di Conferenza dei Servizi:

- Rilevate le tipologie delle attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo, così come indicate nel progetto, si prescrive la presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico;
- Al fine di un migliore inquadramento delle problematiche idrogeologiche è necessario presentate una relazione idrogeologica finalizzata alla ricostruzione della superficie piezometrica.

PRESO ATTO della nota del SGR prot. n° RA/149001 del 28.06.2016, nella quale si comunica l'avvio del procedimento istruttorio, l'invito alla Società MAREFARM Srl a trasmettere gli elaborati tecnici e le tavole progettuali sopramenzionati alle Autorità con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.07.2016 alle ore 09:30;

CONSIDERATA la nota della Società MAREFARM Srl datata 07.07.2016 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° RA/159153 del 08.07.2016, nella quale si trasmettono agli Enti gli elaborati integrativi predisposti e/o rilasciati dallo Studio di Ingegneria DEL BARONE, dalla DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE E ENERGIA – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, Sina e di seguito elencati, prima parte delle richieste formulate dalla Direzione Generale della Regione – CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:

16 Maggio 2016
22) Relazione tecnica – Valutazione di Impatto Acustico;

08 Ottobre 2003
23) Abilitazione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale rilasciata al Sig. Andrea DEL BARONE;

16 Maggio 2016
24) Certificati di taratura;

RICHIAMATA la nota della Società MAREFARM Srl datata 09.07.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/0161799 del 12.07.2016, nella quale si inviano alle Autorità l'elaborato integrativo predisposto dalla Società GEOGNOSTICA Srl e di seguito elencato, seconda e ultima parte delle richieste formulate dalla Direzione Generale della Regione – CCR VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:

Luglio 2016
25) Studio idrogeologico;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 14.07.2016, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:
"……***omissis***……
La Conferenza di Servizi avvia i lavori odierni richiamando preliminarmente la seguente documentazione che costituisce il procedimento istruttorio:

1) Nota del SGR prot. n° RA/42522 del 26.02.2016 – Comunicazione;

2) Nota della Società MAREFARM Srl datata 29.02.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/44993 del 01.03.2016 – Comunicazione;

3) Nota della Direzione Generale della Regione – CCR VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale prot. n° RA/117319 del 24.05.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/117319 del 30.05.2016;

4) Nota della Società MAREFARM Srl datata 07.07.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/159153 del 08.07.2016 – Trasmissione documentazione integrativa;

5) Nota della Società MAREFARM Srl datata 09.07.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/0161799 del 12.07.2016 – Trasmissione documentazione integrativa;

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche Marco Famoso dopo aver richiamato le note sopracitate, illustra brevemente l'intervento proposto dalla Società MAREFARM Srl invitando i medesimi ad esprimere proprie valutazioni e /o osservazioni.

Prende la parola la Dott.ssa Brandelli Anna Lisa che dichiara quanto segue: produco le pec di ricevuta della trasmissione integrativa agli Enti e mi impegno alla trasmissione in data odierna della documentazione allegata alla istanza datata 23.12.2015 e acquisita al SGR prot. n° RA/10536 del 18.01.2016.

Si acquisisce in questa sede il seguente documento della Società Marefarm Srl. Chiarimenti in merito all'applicabilità del D.Lgs. n° 105/2015 datato 14.07.2016.

*Considerato che le Autorità invitate non dispongono del progetto allegato alla domanda ma soltanto degli allegati integrativi acquisiti in data 07/07/2016 e 09/07/2016, la Conferenza di Servizi ritiene di aggiornare la seduta odierna alla data 27/07/2016 alle ore 09:30……**omissis**…… ";*

PRESO ATTO della nota del Comune di Moscufo (PE) - Ufficio Tecnico - prot. n° 5392 del 13.07.2016 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° RA/165872 del 18.07.2016, nella quale si esprime il ***proprio parere sospensivo*** in considerazione del fatto che la Società MAREFARM Srl ha trasmesso la sola parte integrativa degli elaborati anziché tutta la documentazione;

TENUTO CONTO della nota della Società MAREFARM Srl datata 14.07.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/167420 del 19.07.2016, nella quale si comunica l'invio alle Autorità coinvolte nel procedimento di che trattasi della documentazione allegata alla domanda;

RICHIAMATA la nota dello scrivente Servizio prot. n° RA/0168385 del 20.07.2016, con la quale si provvede a convocare la Conferenza di Servizi per il giorno 27.07.2016 alle ore 09:30;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 27.07.2016, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:
"……**omissis**……

Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

Nel Corso della CdS si acquisisce la seguente documentazione:

- *Nota del Comune di Moscufo prot. n° 5392 del 13.07.2016;*
- *Nota del Comune di Moscufo prot. n° 5693 del 26.07.2016;*
- *Pec - ricevuta di avvenuta consegna della documentazione da parte della Ditta agli Enti;*
- *Contrato di Locazione Commerciale;*
- *Visura Camerale;*
- *Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti nel ciclo produttivo e distributivo farmaceutico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro dello Sviluppo Economico e l'Assinde costituita fra Farmaindustria, Federfarma, A.S.S.O.Farm, ADF e Federfarma Servizi.*

Il predetto Responsabile richiama il contenuto del Verbale della seduta della CdS tenutasi in data 14.07.2016, fa un breve intervento dell'iniziativa presentata invitando i presenti ad esprimere proprie valutazioni.

Per quanto riguarda la nota del Comune di Moscufo prot. n° 5693 del 26.07.2016, la Ditta dichiara di conformarsi a quanto in essa contenuto, producendo per il Comune e per le altre Autorità coinvolte nel procedimento di che trattasi quanto richiesto.

Il SGR pertanto ritiene di poter acquisire dal Comune il parere di competenza con specifico riferimento all'oggetto della CdS, salvo che non sussistano le condizioni per una ulteriore Conferenza di Servizi.

Il SGR ritiene, altresì che dopo la chiusura dei lavori della Conferenza odierna non sono ammesse ulteriori richieste di integrazioni documentali da parte delle Amministrazioni invitate ai lavori.

Il rappresentante della Sanità Dott.ssa Adelina Stella chiede i seguenti chiarimenti:

1) In merito ai criteri localizzativi dell'impianto, per gli aspetti relativi alla tutela della Salute Pubblica chiede maggior dettaglio circa la distanza delle civili abitazioni e funzioni sensibili più prossime.

2) Chiede specifiche circa i dettagli della gestione del rifiuto con codice CER 18 02 02 e le connesse dichiarazioni di tali rifiuti riportati nel punto 4.2 capoverso 6 e 7 (pag 27 di 35 della Relazione tecnica) vista la dichiarata provenienza dei rifiuti di origine farmaceutica e similare.*

A tal proposito i rappresentanti della Società Marefarm Srl Ing. Brandelli Anna Lisa e Ing. Brandelli Giovanna dichiarano di rinunciare al Codice CER 18 02 02, non avendo interesse commerciale all'esercizio della gestione del codice.*

3) Chiede chiarimenti per quanto riguarda la copertura dei container esterni e la loro tipologia.

I tecnici della Società dichiarano che all'esterno sono posti rifiuti esclusivamente non pericolosi e che i contenitori sono dotati di teli estensibili che vengono richiusi sempre e scoperti solo durante le fasi di carico. Resta inteso che il carico completo dei rifiuti pericolosi transita sul piazzale esterno per i tempi tecnici per le necessarie operazioni di instradamento.

In relazione agli scarichi la Ditta dichiara che oltre alla fognatura esistente per le acque nere alla presenza del tecnico Comunale Ing. Ranieri Francesco è stata accertata la presenza in Via Camiscia della condotta delle acque bianche per cui verrà predisposto adeguato allaccio come da allegato 2 della documentazione di progetto.

4) Chiede chiarimenti circa la predisposizione di piantumazione.

A tal proposito i rappresentanti della Ditta dichiarano che saranno definite le caratteristiche della piantumazione.

5) Chiarimenti circa le procedure che saranno predisposte per eventuali sversamenti e/o rotture accidentali di confezioni di rifiuti.

A tal proposito i tecnici della Ditta dichiarano che verranno documentate dettagliatamente le procedure di gestione di sversamenti accidentali ed eventuali sanificazioni.

6) Chiede se è stata predisposta un piano di derattizzazione e disinfestazione.

I tecnici della Ditta dichiarano che la medesima provvederà ad accordi con Società specializzate nel settore.

La CdS al termine della seduta invita:

1) La Società alla trasmissione della documentazione integrativa a tutte le Autorità coinvolte nel procedimento di che trattasi, con recapito al SGR delle pec di avvenuta consegna.

*2) Le Autorità assenti a rimettere per iscritto il proprio parere nei termini stabiliti dalla legge, previo esame della predetta documentazione integrativa, al fine di consentire la conclusione del procedimento autorizzativo, con riserva di ulteriore e definitiva indizione di una CdS.....**omissis**..... ";*

CONSIDERATA la nota del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC 19 – Servizio Genio Civile Regionale – Pescara prot. n° RA/178305 del 01.08.2016 e acquisita al SGR prot. n° RA/0012589/16 del 04.08.2016, nella quale si forniscono delucidazioni di carattere tecnico insieme alla richiesta di documentazione integrativa;

TENUTO CONTO della nota dello scrivente Servizio prot. n° RA/176896 del 28.07.2016, con la quale viene trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 14.07.2016, insieme agli allegati ivi richiamati;

PRESO ATTO della nota del SGR prot. n° RA/179263 del 03.08.2016, con la quale viene inviato il verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 27.07.2016, insieme agli allegati ivi richiamati;
VISTA la nota dello scrivente Servizio prot. n° RA/0024318/16 del 26.08.2016, con la quale si invita la Società MAREFARM Srl a dare seguito a quanto richiesto dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC 19 – Servizio Genio Civile Regionale – Pescara con prot. n° RA/178305 del 01.08.2016;

RICHIAMATA la nota della Società MAREFARM Srl acquisita al SGR prot. n° 0027783/16 del 01.09.2016, con la quale si comunica di aver riscontrato quanto richiesto dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC 19 – Servizio Genio Civile Regionale – Pescara con nota prot. n° RA/178305 del 01.08.2016 e dallo scrivente Servizio con nota prot. n° RA/0024318/16 del 26.08.2016;

PRESO ATTO della nota della Società MAREFARM Srl datata 20.09.2016 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 96808/16 del 21.09.2016, con la quale si trasmettono elaborati tecnici e tavole progettuali integrativi predisposte dallo STUDIO TECNICO 2M e dallo Studio BRANDELLI – *Ingegneria Ambiente* di seguito elencati, recependo quanto richiesto nella Conferenza di Servizi - seduta del 27.07.2016:

05 Settembre 2016
26) Relazione tecnica;
27) Tavola – ELABORATI GRAFICI – Stato di fatto e Previsioni di progetto scala varie;
28) Dichiarazione del progettista;
29) Elaborato 4 – Tavola: Distanza del sito MAREFARM Srl da case di civile abitazione e funzioni sensibili più prossime;
30) Elaborato 4 – Tavola - Distanza del sito MAREFARM Srl da case di civile abitazione e funzioni sensibili più prossime - Legenda;
31) Elaborato 5 – Relazione: Gestione delle emergenze derivanti da sversamenti /rotture di confezioni di rifiuti;

20 Settembre 2016
32) Allegato 2 – Tavola: Planimetria - Legenda;
33) Allegato 3 – Tavola: Aree permeabili e aree impermeabili – Legenda;

CONSIDERATA la nota del Comune di Moscufo (PE) – Ufficio Tecnico – prot. n° 8346 del 11.11.2016 e acquisita al SGR prot. n° 0092039/16 del 11.11.2016, nella quale si esprime ***parere favorevole*** all'intervento proposto;

VISTA la nota della AUSL – Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – prot. n° 28890/DP del 22.11.2016 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 0101458/16 del 23.11.2016, nella quale si esprime ***parere favorevole con prescrizioni*** all'iniziativa presentata **(v. dispositivo);**

VISTA la nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 9063 del 01.12.2016 e acquisita al SGR prot. n° 0110895/16 del 02.12.2016, nella quale si esprime ***parere tecnico favorevole con prescrizioni*** **(ALLEGATO 1 – Parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento)**;

TENUTO CONTO della nota del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC 19 – Servizio Genio Civile Regionale – Pescara prot. n° 0118852/16 del 14.12.2016 e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 0118852/16 del 14.12.2016, nella quale si esprime come segue:
"……*omissis*……

*In riferimento al procedimento amministrativo in oggetto, dall'esame delle documentazioni pervenute presso questo ufficio ed acquisite agli atti con prot. n. 45947/16 del 21/09/2016, prot. n. 57727/16 del 3/10/2016, n. 57711/16 del 3/10/2016 e n. 57674/16 del 3/10/2016, si evidenzia che, per quanto possibile, non si rilevano elementi riconducibili alle competenze di questo Servizio ……**omissis**…….";*

PRESO ATTO della nota della Società MAREFARM Srl datata19.12.2016 e acquisita al SGR prot. n° 184231/16 del 19.12.2016, nella quale si esprime come segue:

"……..**omissis**……..

Parere ARTA prot. n° 9063 del 01.12.2016 – Richiesta inserimento Operazione R12 nell'istanza e altro.

RICHIEDE

L'inserimento, nell'istanza di autorizzazione di cui in riferimento, dell'operazione di recupero R12, di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; si specifica che l'inserimento della suddetta operazione non comporta assolutamente nessuna modifica rispetto al processo di recupero descritto nell'istanza: si tratta infatti di una prescrizione formale, e non sostanziale, che meglio inquadra l'attività di Marefarm nell'ambito del contesto legislativo di riferimento.

- *La riduzione della frequenza delle analisi delle acque di falda, da annuale e quinquennale, in quanto le attività di recupero verranno svolte tutte all'interno del capannone, le aree esterne di transito dei mezzi che trasportano rifiuti sono pavimentate e servite da sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, le aree perimetrali, a verde o permeabili, non sono interessate da transito di rifiuti e sono protette dalle rete di raccolta acque che intercetta le acque di dilavamento del piazzale.*
- *Di poter effettuare un solo controllo iniziale sulle acque di seconda pioggia, all'atto dell'attivazione dell'impianto di recupero, evitando di ripetere poi i controlli a cadenza annuale; la ripetizione annuale di tale controllo analitico appare eccessivamente cautelativa in riferimento al tipo di rifiuti che verrà gestito nell'impianto, al tipo di trattamento (stoccaggio e riconfezionamento) e in riferimento al fatto che le attività di recupero verranno effettuate tutte all'interno del capannone ……..**omissis**……..";*

CONSIDERATA la nota dello scrivente Servizio prot. n° RA/0129493/16 del 28.12.2016, nella quale si richiede all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti proprie valutazioni alle richieste sopramenzionate formulate dalla Società MAREFARM Srl;

VISTA la nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 60 del 04.01.2017 e acquisita al SGR prot. n° RA/0001922/17 del 04.01.2017, nella quale si puntualizzano alcuni aspetti del parere tecnico rimesso con nota prot. n° 9063 del 01.12.2016 (**ALLEGATO 2 – Parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento**);

RICHIAMATA la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le

disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di FARE PROPRIE le conclusioni delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 14.07.2016 e 27.07.2016, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l'iniziativa proposta dalla **Società MAREFARM Srl** – Sede Legale: Corso Umberto I n° 34 – MONTESILVANO (PE) – Sede Operativa: Loc. Valle Molino – Moscufo (PE) – Codice Fiscale e P.IVA n° 02132080686 – Iscrizione REA n° PE 155924 – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta **rifiuti speciali pericolosi** (*Operazioni di deposito*: **D15**. *Operazioni di recupero*: **R13**) **e non pericolosi** (*Operazioni di Deposito*: **D15 – D13**. *Operazioni di recupero*: **R13 – R12**) di origine farmaceutica, **identificata nei dati catastali:**

Comune di Moscufo (PE)
N.C.E.U.: Foglio n° 1 – Particella n° 832 sub n° 1;

in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati:

23 Dicembre 2015
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445);
2) Copia del Passaporto del Sig. Bruno CATENA – N° YA1051783 - Scadenza 22.09.2020;
3) Scheda informativa generale;

29 Dicembre 2015
4) Relazione tecnica;

Cartografia:
5) Piano Regionale Paesistico 2004;
6) Carta del vincolo idrogeologico;
7) Carta delle aree esondabili;
8) Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni;
9) Carta della pericolosità – PAI: Aree esposte a frane ed erosioni;
10) Carta del rischio – PAI: Riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado di rischio;
11) Carta dell'uso del suolo;

16 Dicembre 2015
12) Tavola - All. 1 – Lay-Out rifiuti;
13) Tavola – All. 2 – Planimetria;
14) Tavola – All. 3 – Aree permeabili e aree impermeabili;

15) Relazione geologica;

19 Febbraio 2010
16) Comune di Moscufo (PE) – Servizio Territorio e Ambiente – Certificato di Agibilità n° 03;

25 Giugno 2009
17) ACA – Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing – Autorizzazione per allaccio alla fognatura pubblica;

05 Giugno 2009
18) Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte;

24 Gennaio 2014
19) Attestato di prestazione energetica;

30 Maggio 2016
20) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara – Visura Ordinaria Società di Capitale;

03 Settembre 2009
21) Contratto di locazione commerciale tra la Società IMMOBILIARE CHIARA di Giovanni Favetta & C. Snc (Locatrice) e la Società MAREFARM Srl (Conduttrice);

16 Maggio 2016
Società MAREFARM Srl – Studio di Ingegneria DEL BARONE – Dott. Ing. Andrea DEL BARONE
22) Relazione tecnica – Valutazione di Impatto Acustico;

08 Ottobre 2003
23) Abilitazione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale rilasciata al Sig. Andrea DEL BARONE;

16 Maggio 2016
24) Certificati di taratura;

Luglio 2016
25) Studio idrogeologico;

05 Settembre 2016
26) Relazione tecnica;
27) Tavola – ELABORATI GRAFICI – Stato di fatto e Previsioni di progetto scala varie;

28) Dichiarazione del progettista;

29) Elaborato 4 – Tavola: Distanza del sito MAREFARM Srl da case di civile abitazione e funzioni sensibili più prossime;
30) Elaborato 4 – Tavola - Distanza del sito MAREFARM Srl da case di civile abitazione e funzioni sensibili più prossime - Legenda;

31) Elaborato 5 – Relazione: Gestione delle emergenze derivanti da sversamenti /rotture di confezioni di rifiuti;

20 Settembre 2016
32) Allegato 2 – Tavola: Planimetria - Legenda;
33) Allegato 3 – Tavola: Aree permeabili e aree impermeabili – Legenda;

3) di AUTORIZZARE la Società MAREFARM Srl:
3.1 Alla **realizzazione ed alla gestione** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell'impianto di cui al precedente punto **2)**;
3.2 Alle **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio del materiale;
3.3 Relativamente alla matrice **acque di scarico** venga dato seguito a quanto riportato negli elaborati tecnici e tavole progettuali sopracitati e alle decisioni assunte dall'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti di cui viene data esplicazione nei pareri tecnici – **Allegati 1 e 2 - Parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento**;

4) di DISPORRE che nell'impianto autorizzato possono essere **gestiti le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi con relative potenzialità** (Tabella Codici C.E.R. – Descrizione rifiuto – Tipo rifiuto - Attività di recupero e/o smaltimento – Potenzialità annua espressa in tonnellate – Area di stoccaggio) **riportate nei pareri tecnici ARTA – Allegati 1 e 2 – Parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**;

5) Che in merito al codice CER 18 02 02*, così come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi – seduta del 27.07.2016 si precisa che il medesimo viene autorizzato dal SGR tenuto conto del parere tecnico dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 9063 del 01.12.2016 – **Allegato 1 – Parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento**;

6) di STABILIRE che l'autorizzazione di cui al punto **3)** è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1) della AUSL – Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

1) A completamento dell'insediamento produttivo e in fase di messa a regime dell'impianto, venga effettuata una valutazione di impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge presso i ricettori residenziali più prossimi;

2) La movimentazione dei RAEE di cui al CER 16 02 11*, CER 16 02 13*, 20 01 21* e 20 01 35* dovrà essere effettuata con particolare attenzione affinchè la manipolazione degli stessi (prelievo dal cumulo, posizionamento su bancali, conferimento su mezzi di trasporto per il loro trasporto in sedi di trattamento autorizzato) avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore (con particolare riguardo all'All. 3 – D.Lgs. 151/05 e s.m.i.), con modalità che garantiscano l'integrità degli apparecchi impedendo la rottura dei componenti e conseguente dispersione di sostanze pericolose (Tali tipologie di rifiuti dovranno

essere depositati e non buttati nelle aree di stoccaggio e container e dovrà essere evitato l'uso di attrezzature che potrebbero rompere i componenti degli apparecchi);

3) I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPR n° 254 del 15.07.2003 e s.m.i. ed il deposito preliminare degli stessi non dovrà superare n. 5 cinque giorni;

4) L'eventuale dispersione accidentale dei rifiuti (con particolare riguardo a tutti i rifiuti pericolosi) esternamente all'impianto dovrà essere comunicato al Servizio di Sanità Pubblica della ASL di Pescara;

5) Venga data puntuale attuazione alle misure di gestione dichiarate dal tecnico in tutta la documentazione progettuale e nel corso della Conferenza dei Servizi del 27.07.2016;

6.2) dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti – V. Allegato 1 e Allegato 2 – Parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di STABILIRE che tutti i rifiuti riportati nei suddetti elenchi provengano esclusivamente dalle strutture indicate all'art. 2 del D.P.R. 15.07.2003, n° 254 e s.m.i. nonché da esercizio di farmacie e/o parafarmacie;

8) di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

9) di STABILIRE che la presente autorizzazione di cui al precedente punto **3)** è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;

10) di PRECISARE che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

11) di PRESCRIVERE che la Società comunichi preventivamente l'inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto; a tale proposito si precisa che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di **mesi 12 (Dodici)** dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l'esercizio dell'impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di **mesi 36 (Trentasei)** dalla notifica dell'autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

12) di **PRESCRIVERE** che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGR della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

12.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto **20.1**);

12.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

12.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

12.4 Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
12.5 Data di avvio dell'impianto;

13) di DISPORRE che **entro 180 giorni (centottanta)** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

14) di PRESCRIVERE che la Società provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'impianto di cui al punto **13)** al SGR nonché al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto;

15) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

16) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

17) di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

18) di RICHIAMARE la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione ***con cadenza semestrale***, alla Provincia di Pescara ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

19) di RICHIAMARE la Società MAREFARM Srl - all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*" e s.m.i.;

20) di OBBLIGARE la Ditta in oggetto a:

20.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

20.2 Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.

21) di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

22) di FARE SALVI altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – "*Codice antimafia*";

23) di REDIGERE il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

24) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Moscufo (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti;

25) di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

26) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco FAMOSO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)

ALLEGATO 1

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
Anno 2016 | Titolo I | Classe 01 | PARTENZA
Prot.n. 9063 del 01/12/2016

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

Alla **REGIONE ABRUZZO**
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Alla Società Marefarm S.r.l.
Sede legale
Corso Umberto I n° 134
Galleria Europa 2
65015 Montesilvano (PE)
marefarm@legalmail.it

OGGETTO: Ditta **Marefarm S.r.l.** Loc. Valle Molino – zona industriale - 65010 Moscufo (PE). Richiesta di autorizzazione regionale per la realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi di origine farmaceutica. (**fasi gestionali R13 – D13 - D15**), ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,DPR n° 254/2003, L.R. n° 45/2007 art. 45, D.P.R. n° 254/2003.
Trasmissione del parere tecnico a seguito della CDS del 14 e 27/7/2016.

In riferimento all'oggetto, si trasmette il parere tecnico di competenza.

Il Direttore
Dott. Luigi Pettinari

arta abruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

Alla **REGIONE ABRUZZO**
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Società Marefarm S.r.l.
Sede legale
Corso Umberto I n° 134
Galleria Europa 2
65015 Montesilvano (PE)
marefarm@legalmail.it

OGGETTO: Ditta **Marefarm S.r.l.** Loc. Valle Molino – zona industriale - 65010 Moscufo (PE). Richiesta di autorizzazione regionale per la realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi di origine farmaceutica. (**fasi gestionali R13 – D13 - D15**), ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,DPR n° 254/2003, L.R. n° 45/2007 art. 45, D.P.R. n° 254/2003. **Trasmissione del parere tecnico a seguito della CDS del 14 e 27/7/2016.**

PARERE TECNICO

In esito alle note RA/149001 del 28/6/2016 e RA/0024318/16 del 28/8/2016 (acquisito rispettivamente al ns. prot. n° 5087 del 11/7/2016 e n° 6377 del 29/8/2016), con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale ha richiesto il parere in merito alla realizzazione e alla gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi di origine farmaceutica (fasi gestionali R13 – D13 - D15), della società Marefarm S.r.l. nell'agglomerato industriale loc. Valle del Molino di Moscufo (PE),

- tenuto conto del Parere favorevole del CCR-VIA all'esclusione del Progetto dalla Procedura V.I.A. (Giudizio n° 2663 del 19/5/2016), con prescrizioni in merito al **non superamento del limite di 50 tonnellate istantanei di rifiuti pericolosi**, alla presentazione di una relazione previsionale di **impatto acustico**, nonché di **relazione geologica** finalizzata alla ricostruzione della superficie piezometrica;

- esaminati i seguenti documenti tecnici trasmessi allo scrivente Distretto:

- **relazione tecnica** a supporto dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di origine farmaceutica datata 29/12/2015 (ns. prot. n° 6390 del 29/8/2016), redatta dallo Studio Brandelli Ingegneri Ambiente – a firma degli Ing.ri G. Brandelli e A.Brandelli;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- relazione tecnica relativa alla realizzazione di **opere interne ed esterne nel fabbricato** ubicato a Moscufo (PE) loc. valle del Molino - zona industriale – elaborati n° 01 e n° 03 datati 5/9/2016 a firma del progettista geom. Gabriele Margiovanni;

- relazione tecnica di valutazione di **impatto acustico** redatto dal tecnico competente ing. Andrea Del Barone in data 16 maggio 2016;

- relazione in merito allo **studio idrogeologico** – realizzazione sondaggi attrezzati a piezometri per la ricostruzione della superficie piezometrica - redatto dalla Geognostica s.r.l. di Pescara datata Luglio 2016, nonché progetto per la costruzione di un edificio ad uso attività artigianale redatta dal Geologo Eustachio Pietromartire di Pescara (all.4);

- nota della ditta Marefarm s.r.l. datata 5/8/2016, relativa al riscontro alla nota del servizio Genio Civile, prot. RA/178305 del 1/8/2016;

- trasmissione integrazioni della ditta Marefarm s.r.l. datata 20/8/2016, relative alle richieste della nota del Comune di Moscufo prot. n° 5693 del 26/7/2016 e richieste di chiarimenti alla ASL di Pescara, di cui al verbale della CDS del 27/7/2016;

- **Elaborati tecnici ed allegati** a corredo della relazione tecnica generale presentati dallo Studio Brandelli datati agosto 2014 (acquisiti al ns. prot. n° 5977 del 8/8/2016):

- Allegato 0 – Cartografia tematica – Piano Regionale Paesistico 2004;
- Carta del vincolo idrogeologico;
- Carta delle aree esondabili;
- Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni;
- Carta delle pericolosità – PAI: Aree esposte a frane ed erosioni;
- Carta del rischio – PAI: riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado di rischio;
- Carta dell'uso del suolo;
- Elaborato 4 – Distanza del sito Marefarm srl da case di civile abitazione e funzioni sensibili più prossime;
- Allegato 1 – Lay- out rifiuti datato16/12/15 Rev. 0;
- Allegato 2 – Planimetria datata 20/09/2016 Rev. 0;
- Allegato 3 – Aree permeabili e aree impermeabili datato 20/09/2016 Rev. 0;
- Elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (da pag. 27 a pag. 31 della Relazione Tecnica dello Studio Brandelli);

dai quali si evince che:

- la ditta **Marefarm S.r.l.** per le attività **R13, D13** e **D15**), intende realizzare ed esercitare all'interno di un opificio già esistente, un centro di raccolta per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi di origine farmaceutica nel

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

Comune di Moscufo (PE), allo scopo di soddisfare le esigenze di alcune Farmacie e Parafarmacie ritirando farmaci scaduti o fuori specifica, invendibili;

- la ditta specifica ed illustra con la seguente **Flow-chart**, che:

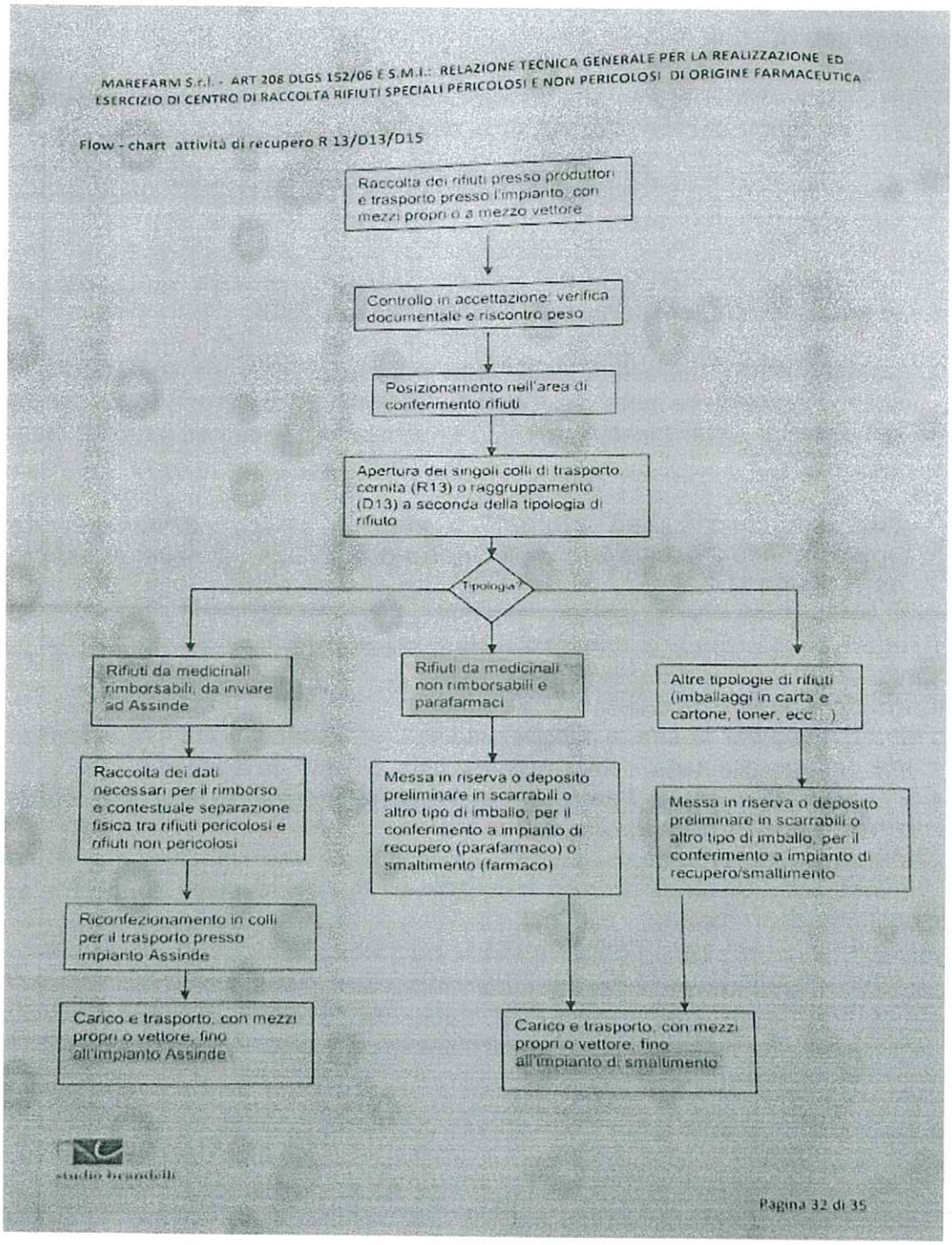

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ i rifiuti di cui al punto precedente, nonché parafarmaci **non rimborsabili** (**non indennizzabili**) saranno raccolti e stoccati presso l'impianto di Valle Molino per essere conferiti ad impianti di recupero e/o smaltimento;

- ✓ i medicinali scaduti e/o invendibili **rimborsabili (indennizzabili**), saranno raccolti dalle farmacie e parafarmacie, e a seguito di **cernita**, **separazione** e **contabilizzazione**, saranno **raggruppati** in colli e stoccati presso lo stabilimento di Valle Molino, nonchè conferiti presso il centro nazionale di raccolta farmaci scaduti o invendibili di Assinde (che provvederà a sua volta all'invio a smaltimento presso impianti autorizzati);

- ✓ i rifiuti parafarmaceutici invenduti o non più vendibili saranno inviati direttamente a smaltimento e/o recupero;

- ✓ altre tipologie di rifiuto di natura speciale prodotti dalle Farmacie e dalla Galenica Farmaceutica, nonché eventuali RAEE, rifiuti di imballaggio, carta e cartone, rifiuti prodotti durante le preparazioni galeniche (es. acque di lavaggio, ecc.) saranno raccolti ed inviati ad impianti adibiti a smaltimento e/o recupero;

La ditta Marefarm specifica che in tali attività i rifiuti **non verranno sottoposti ad alcun trattamento** che non sia la **cernita** e **raggruppamento per i codici CER omogenei**; per farmaci e parafarmaci, che vengono accettati nell'impianto nel loro imballaggio secondario integro (ad es. scatola contenente blister di capsule) non si procede allo sconfezionamento, ma semplicemente al raggruppamento in appositi contenitori, funzionale al successivo instradamento ad impianto di recupero/smaltimento, in particolare:

- ➢ per i **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**, la ditta Marefarm specifica che vengono accettati in appositi contenitori omologati e sigillati e che **i contenitori dei rifiuti non verranno assolutamente aperti e manipolati**;

- ➢ il servizio di ritiro rifiuti presso le farmacie verrà gestito con mezzi propri o mezzi dotati di licenza in conto terzi, (coprendo tutto il territorio nazionale e anche presso strutture sanitarie), autorizzati al trasporto in categoria 4 o 5 del D.M. n° 120/2014 ed allestiti secondo le disposizioni sul trasporto delle sostanze pericolose;

- ➢ a seconda delle tipologie dei rifiuti prodotte dalle strutture sopra dette, saranno utilizzati imballaggi secondari costituiti da **cartoni omologati da 60 litri in volume** (per farmaci e parafarmaci) con identificazione del rifiuto da parte del produttore, oppure per **rifiuti non polverulenti** si useranno big -bags, mentre per i **rifiuti liquidi** si useranno **cisternette o taniche omologate** ed identificate ed adeguatamente identificate anche con le segnalazioni di pericolo adeguate al contenuto;

- ➢ il **deposito** delle varie tipologie di rifiuti avverrà **all'interno e all'esterno** del capannone:

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- nel **primo caso**, i rifiuti saranno contenuti all'interno di big-bags omologati, a terra su bancali, in cisternette omologate su bacini di contenimento su scaffalatura o a terra, oppure in contenitori omologati in cartone su scaffalatura o a terra;
- nel **secondo caso**, in containers coperti;

➢ le attività di cui al punto precedente saranno svolte nella zona industriale Loc. Valle Molino di Moscufo (PE), estesa complessivamente per ca. 3.000 mq. (compresa le aree coperte), di cui l'area pavimentata esterna di c.a. 1.810 mq., l'area permeabile esterna di c.a. 295 mq. e l'area coperta di 998 mq.;

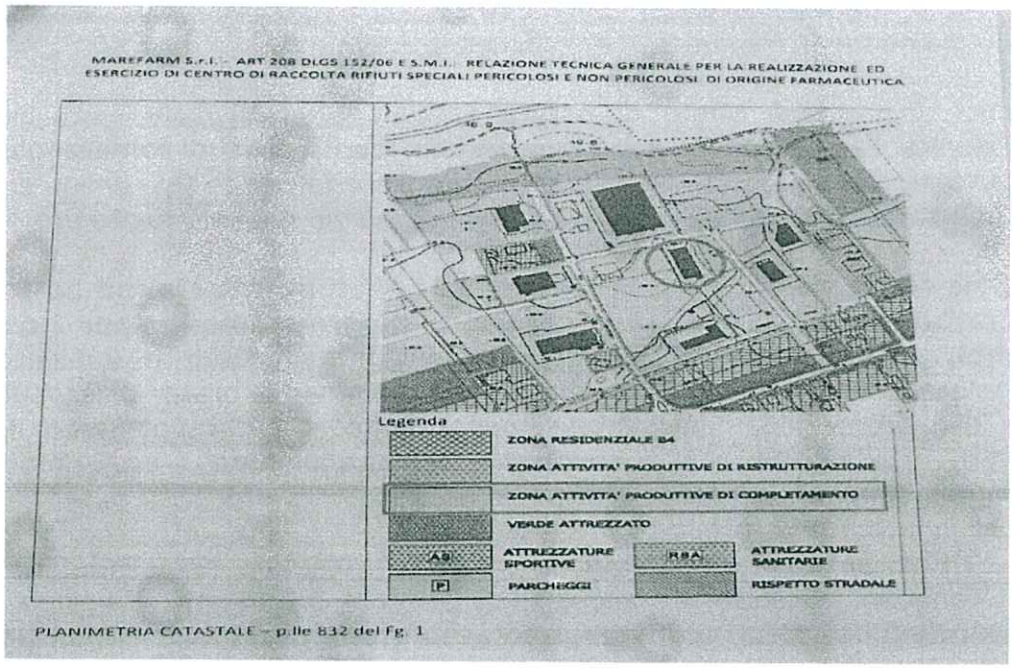

➢ l'opificio è individuabile catastalmente al foglio 1, particelle 832 sub n° 1del Comune di Moscufo; georeferenziazione coord. WGS 84 Lat. 42°27'23.28"N e Lon. 14°4'32.15"E;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- su detto impianto, la ditta intende gestire in maniera distinta, rifiuti pericolosi e non pericolosi di origine farmaceutica, presso il quale saranno svolte operazioni di deposito preliminare (**D15**), con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (**D13** per i rifiuti pericolosi), ovvero messa in riserva (**R13**), per il successivo recupero e/o smaltimento finale presso impianti autorizzati.

Le **principali infrastrutture** che saranno realizzate all'interno del complesso destinato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono costituite dai seguenti elementi:

- ✓ **capannone industriale**;
- ✓ piano terra adibita ad area di accettazione, messa in riserva e stoccaggio rifiuti di c.a. 760 mq.; altra area di 330 mq. suddivisa su 2 piani per complessivi 330 mq. di cui piano terra destinato a lavorazioni di selezione e recupero rifiuti, spogliatoi, mensa e uffici; primo piano (uffici, disimpegno e servizi);
- ✓ area di stoccaggio dei rifiuti/materiali su bancali in apposite scaffalature;
- ✓ viabilità e piazzali;
- ✓ superficie a parcheggio di c.a 346 mq. con lastre di betonella permeabile (tipo erborella);
- ✓ superficie permeabile di c.a. 642,7 mq.;
- ✓ impianto di pesatura (bilance di precisione ed elettronica;
- ✓ recinzioni in cemento armato e rete metallica, con due accessi carrai;
- ✓ aree verdi con piantumazione di 5 alberi ad alto fusto e 10 arbusti (in fase di nuova realizzazione).

- **Reti tecnologiche** composte da:

- ✓ impianto elettrico e d'illuminazione;
- ✓ rete di approvvigionamento idrico;
- ✓ rete fognaria per servizi igienici, uffici, ecc. (acque nere) confluente nella fognatura pubblica;
- ✓ rete di intercettazione e allontanamento delle acque meteoriche con sistema di raccolta e stoccaggio (in vasca) delle acque di prima pioggia e scarico delle seconde piogge mediante by - pass idraulico nella rete consortile (di seguito descritte);

- ✓ per gli sversamenti accidentali dovuti a rovesciamento di liquidi la ditta ha predisposto l'utilizzo di bicarbonato di sodio per la neutralizzazione di sostanze acide, l'utilizzo di sabbia asciutta per le sostanze alcaline, mentre per gli acidi contenuti nelle batterie verrà utilizzata apposita sostanza assorbente di cui al DM n°20/2011. La ditta Provvederà a creare "zone sicure" intorno al luogo dello sversamento, rimuovendo fonti di innesco, allontanando materiali combustibili e/o sostanze non compatibili;

- Le **attrezzature** principali utilizzate per l'esercizio dell'attività di gestione del complesso impiantistico, consistono in:

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ una bilancia industriale, con portata di almeno 1.000 Kg;
- ✓ una bilancia elettronica di precisione;
- ✓ un carrello elevatori a batteria;
- ✓ scaffalature metalliche nel capannone per lo stoccaggio dei rifiuti, come descritte nell'Allegato 1 – Lay-Out Rifiuti datato 16/12/2015 Rev. 0;
- ✓ cassoni scarrabili dotati di copertura, big-bag omologati, contenitori di varia capacità omologati.

POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO

La capacita di stoccaggio **massima istantanea** dell'impianto sarà per i rifiuti non pericolosi e pericolosi di **230 tonn**, mentre una potenzialità **massima totale annua** di **4.320 tonn**.

I rifiuti verranno **stoccati per codici CER** in zone predeterminate come riportate nella planimetria indicativa (**Allegato 1** – Lay-Out Rifiuti), nonché su scaffalanature metalliche.

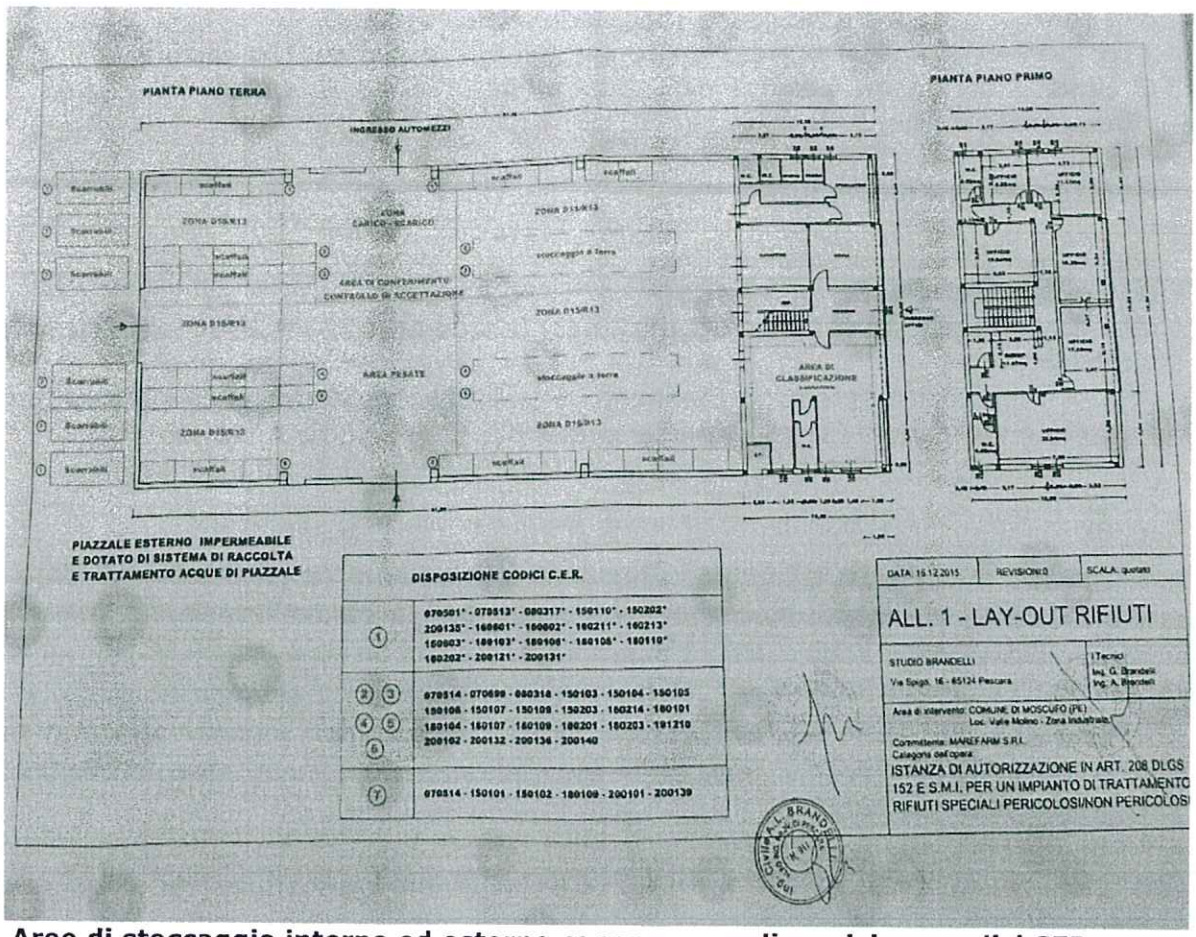

Aree di stoccaggio interno ed esterno capannone – disposizione codici CER.

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

TABELLE RELATIVA AI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Premesso quanto sopra, in merito alle tipologie dei codici CER ammissibili al complesso impiantistico, ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relative alle **attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi** per le successive operazioni di **recupero (R) e/o smaltimento (D)**, nonché la descrizione rifiuto ai sensi del DPR n° 254/2003, potenzialità massima annua, le aree di deposito, essi vengono dettagliati nella seguente **tabella 1**.

Tabella 1

CODICI C.E.R. (D.Lgs. n°152/2006, Reg. n°1357 /2014/UE Dec. N° 2014/955/UE e ss.mm.ii).	DESCRIZIONE RIFIUTO	TIPO RIFIUTO Ai sensi del DPR n° 254/2003	Attività di recupero e/o di smaltimento (R e/o D)	Potenzialità annua (t/a)	Area di stoccaggio (All. 1 – Lay- out Rifiuti)
07 05 14	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		R13 D15	1.000	2 – 3 – 4 5 – 6 – 7
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti: - saponi; - detergenti; - disinfettanti; - cosmetici.		R13 D15	50	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.		R13 D15	20	2 – 3 – 4 5 – 6 – 7
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	7
15 01 02	Imballaggi in plastica.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	7

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

15 01 03	Imballaggi in legno.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	2 - 3 - 4 5 - 6
15 01 04	Imballaggi metallici.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	2 - 3 - 4 5 - 6
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	2 - 3 - 4 5 - 6
15 01 06	Imballaggi in materiali misti.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	2 - 3 - 4 5 - 6
15 01 07	Imballaggi in vetro.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	2 - 3 - 4 5 - 6

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

15 01 09	Imballaggi in materiale tessile.	Contenitori vuoti di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione.	R13 D15	35	2 - 3 - 4 5 - 6
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.		R13 D15	50	2 - 3 - 4 5 - 6
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.		R13 D15	20	2 - 3 - 4 5 - 6
18 01 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03).	Rifiuti taglienti inutilizzati	R13 D15	24	2 - 3 - 4 5 - 6
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).		R13 D15	49	2 - 3 - 4 5 - 6
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06.	Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della Decisione europea 2001/118/CE.	R13 D15	100	2 - 3 - 4 5 - 6

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08.		R13 D15	1.000	2 - 3 - 4 5 - 6
18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02).	Rifiuti taglienti inutilizzati.	R13 D15	37	2 - 3 - 4 5 - 6
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.	R13 D15	30	2 - 3 - 4 5 - 6
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti).	Rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani.	R13 D15	50	2 - 3 - 4 5 - 6
20 01 01	Carta e cartone.	Carta e cartone.	R13 D15	250	7
20 01 02	Vetro.	Vetro.	R13 D15	50	2 - 3 - 4 5 - 6
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31.		R13 D15	200	2 - 3 - 4 5 - 6
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.		R13 D15	50	2 - 3 - 4 5 - 6
20 01 39	Plastica.		R13 D15	50	7
20 01 40	Metallo.	Metallo.	R13 D15	50	2 - 3 - 4 5 - 6
		POTENZIALITA' TOTALE ANNUA (ton/anno)		**3.360**	

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

TABELLA RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI

In merito alle tipologie dei codici CER ammissibili al complesso impiantistico, ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relative alle **attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi** per le successive operazioni di **recupero (R) e/o smaltimento (D)**, nonché la descrizione rifiuto ai sensi del DPR n° 254/2003, potenzialità massima annua, le aree di deposito, essi vengono dettagliati nella seguente **tabella 2**.

Tabella 2

CODICI C.E.R. (D.Lgs. n°152/2006, Reg. n°1357 /2014/UE Dec. n° 2014/955/UE e ss.mm.ii).	DESCRIZIONE RIFIUTO	TIPO RIFIUTO Ai sensi del DPR n° 254/2003	Attività di recupero e/o di smaltimento (R e/o D)	Potenzialità annua (t/a)	Area di stoccaggio (All. 1 – Lay- out Rifiuti)
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.		R13 D15	30	1
07 05 13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		R13 D15	20	1
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.		R13 D15	20	1
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.		R13 D15	50	1
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.			50	1
16 06 01*	Batterie al piombo.	Batterie al piombo.	R13 D15	35	1
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio.	Batterie al nichel-cadmio.	R13 D15	35	1
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio.	Batterie contenenti mercurio.	R13 D15	35	1

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.		R13 D15	20	1
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.		R13 D15	20	1
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.	Rifiuti di cui all'allegato 1 (art.2, comma 1 lettera a e d). **Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**.	R13 D15	200	1
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.	Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della Decisione europea 2001/118/CE.	R13 D15	100	1
18 01 08*	Medicinalicitotossici e citostatici.	Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate.	R13 D15	100	1
18 01 10*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.	R13 D15	30	1
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimenti. Rifiuti di cui all'allegato 1 (art.2, comma 1 lettera a e d). **Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**.	R13 D15	35	1
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.	Lampade fluorescenti.	R13 D15	50	1

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici.		R13 D15	80	1
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6).		R13 D15	50	1
		POTENZIALITA' TOTALE ANNUA (ton/anno)		**960**	

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

PER LA MATRICE RUMORE

- tenuto conto del Parere favorevole del CCR-VIA all'esclusione del Progetto dalla Procedura V.I.A. (Giudizio n° 2663 del 19/5/2016), con prescrizioni in merito alla presentazione di una relazione previsionale di **impatto acustico**;

- ✓ considerato che la ditta, ha presentato la relazione tecnica previsionale di impatto acustico redatto dallo Studio di Ingegneria Ing. Andrea Del Barone in data 16/5/2016, che è stata trasmessa all'ufficio competente ARTA Pescara per le valutazioni del caso in data 11/11/2016 ns. prot. n° 8395;

STUDIO

Rit.Ing. Andrea Del Barone
E-mail: andrea@delbarone.it
Via Fosso Foreste 2
65016 Montesilvano
Tel./Fax: 085 4680439

COMUNE DI MOSCUFO
PROVINCIA DI PESCARA

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

CENTRO DI RACCOLTA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI INVENDUTI/INVENDIBILI

Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995
DGR 770 – 14/11/2011 Regione Abruzzo

Ditta: MAREFARM S.R.L.
Stabilimento - Loc. Valle Molino Zona Industriale – Moscufo (PE)

Il Tecnico Competente:
Ing. Andrea Del Barone
(Determina n. DF2/357del 25/2/2003)

Relazione	AC447_16052016
Preparato da	Ing. Andrea Del Barone
PESCARA, lì	16 Maggio 2016

Studio di Ingegneria Ing. Andrea Del Barone Albo Prof.le N. 1110 (PE)
c/o Via Fosso Foreste, 2 – Tel. e Fax 085 4680439- 65016 MONTESILVANO - PESCARA
email: andrea@delbarone.it

Documento: CENTRO RACCOLTA PRODOTTI FARMACEUTICI
Committente: MAREFARM SRL

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

✓ acquisito come parte integrante del presente parere, il parere favorevole espresso dalla sezione di Fisica Ambientale del Distretto ARTA di Pescara, con nota di prot. n° 8381 del 14/11/2016 (acquisito al ns. prot. n°8457 del 14/11/2016) con le seguenti prescrizioni;

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Pescara

Arta Abruzzo - Dist. Pescara
Anno 2016 | Titolo 30 | Classe 11 | PARTENZA
Prot.n. 8381 | Del 14/11/2016

Distretto Prov.le ARTA di Chieti
Via Spezioli, 52
66100 – Chieti CH
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Ditta MAREFARM S.R.L. - Stabilimento Loc. Valle Del Molino - Zona Industriale Di Moscufo. Rif. Vs. nota prot. 8395 del 11/11/2016, acquisita in pari data con ns. prot. 8354.
Nuovo invio parere su documento di valutazione di impatto acustico, già trasmesso con ns. prot. 5344 del 25/07/2016.

In relazione a quanto in oggetto, si trasmette copia del parere di competenza redatto dalla Sezione di Fisica Ambientale dello scrivente Distretto, già trasmesso in data 25/07/2016.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto
(Dr. [illegible])

Allegati 1
rif int 2016 293

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - arrivo - Prot. 8457/PROT del 14/11/2016 - titolo I - classe 01

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - arrivo - Prot. 8457/PROT del 14/11/2016 - titolo I - classe 01

arta abruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Pescara

PARERE TECNICO SU VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(Art. 8 Commi 2 e 4 Della Legge 447/95)

Riferimento Normativo
L. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
D.M. Del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
L.R. 17/07/2007 art 23 e Delib. N. 770/P del 14/11/2011
D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-Legge del 31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122"

Ditta **"MAREFARM Srl"**

Indirizzo: **Loc. Valle Molino Zona Industriale – Moscufo (PE)**

Visto il Documento di Valutazione di Impatto Acustico, pervenuto in data 15/07/2016 ed acquisito con Prot. N. 5056, redatto dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Andrea del Barone ed inerente la richiesta di rilascio di Parere Tecnico preventivo per l'esercizio in questione,

considerato che

- la tipologia delle sorgenti è stata correttamente valutata;
- le misurazioni del livello di rumore residuo esistente sono state eseguite in punti di controllo in prossimità dei recettori maggiormente esposto alle emissioni sonore in questione;
- il calcolo e/o la misura puntuale del rumore totale atteso, sia per i valori assoluti di immissione che di emissione, nei suddetti punti di controllo prevede valori conformi ai limiti prescritti nel DPCM 14/11/1997 relativamente alla fascia oraria diurna;
- i valori del livello differenziale nei punti di controllo, sono conformi ai vigenti limiti di legge, relativamente alla fascia oraria diurna.

con esclusivo riferimento al Documento di Valutazione di Impatto Acustico

si rilascia parere favorevole

a condizione che venga assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di immissione assoluto e differenziale, nel periodo di riferimento diurno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo.

Si rilascia il presente Parere salvo modifiche urbanistiche e/o del contesto edilizio inerenti la zona di influenza delle emissioni acustiche in oggetto e fatte salve le norme urbanistiche, i piani regolatori, i regolamenti e le disposizioni in materia ambientale di altri Enti, nonché quanto di loro competenza.

Pescara 25/07/2016

Il Collaboratore Tecnico Professionale
(Dott. Giancarlo Buccellati)

Responsabile U.O.
Posizione organizzativa
Agenti fisici
Dott. Sergio Palermo

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- la Ditta dovrà assicurare, nel tempo, il mantenimento dei valori di immissione assoluto e differenziale entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo;

- al momento dell'approvazione della classificazione acustica del Comune di Moscufo, la Ditta dovrà prontamente adeguarsi al rispetto dei valori limite di emissione ed immissione stabiliti dalla classificazione stessa;

Si ritiene inoltre, che la Marefarm s.r.l.:

✓ dovrà effettuare un collaudo acustico post-operam per la verifica del rispetto dei valori limite, anche presso i ricettori più prossimi e considerati nello studio previsionale, verificando anche il valore limite differenziale presso i recettori abitativi più esposti;

✓ gli esiti di tali valutazioni dovranno essere trasmessi all'ARTA.

PER LE ACQUE SOTTERRANEE

➢ tenuto conto del Parere favorevole del CCR-VIA all'esclusione del Progetto dalla Procedura V.I.A. (Giudizio n° 2663 del 19/5/2016), con prescrizioni in merito alla presentazione di una relazione idrogeologica finalizzata alla ricostruzione della superficie piezometrica, al fine di un migliore inquadramento delle problematiche idrogeologiche;

➢ tenuto conto che la ditta Marefarm S.r.l. ha provveduto alla realizzazione di sondaggi attrezzati a piezometri per la ricostruzione della superficie piezometrica così come indicato nella **figura 2** sotto indicato (PZ1,PZ2,PZ3);

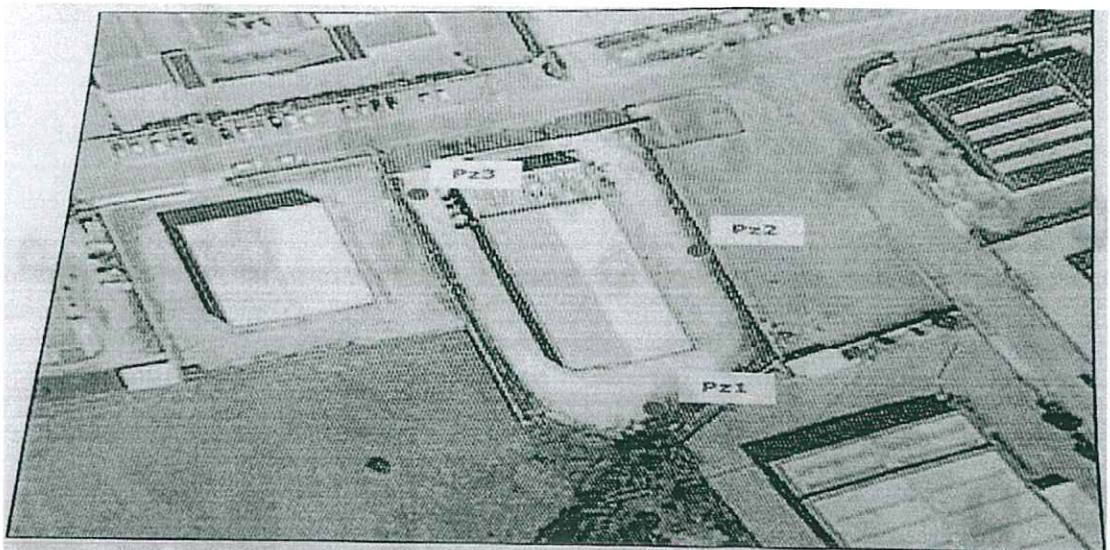

Fig.2 - Ubicazione piezometri

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- premesso e obbligata, la Ditta al rispetto di quanto concordato con la Direzione Generale della Regione CCR-VIA con prot. n° RA/117319 del 24/5/2016, ed espressione del Giudizio sopra richiamato;

- ✓ dovrà essere caratterizzata la qualità chimica della matrice acqua sotterranea, al fine di avere un quadro dello stato chimico-ambientale ante - operam. La lista degli analiti da ricercare, dovrà comprendere i parametri riportati nella seguente **Tabella 3**;

- ✓ la Ditta dovrà procedere al monitoraggio annuale delle acque sotterranee nei piezometri realizzati a valle dell' insediamento produttivo;

- ✓ la data e l'ora del campionamento delle acque sotterrane dovranno essere, con almeno 15 giorni d'anticipo, comunicate allo scrivente Distretto;

- ✓ i risultati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, parimenti, a questo Distretto;

- ✓ qualora risultasse il superamento delle CSC tab. 2 Parte IV Titolo V, è necessario avviare le procedure di cui al'art. 242 del D.Lgs. n°152/06;

Tabella 3

ANALITI	ACQUE SOTTERRANEE
Alluminio	x
Antimonio	x
Argento	x
Arsenico	x
Berillio	x
Cadmio	x
Cobalto	x
Cromo totale	x
Cromo VI	x
Ferro	x
Mercurio	x
Nichel	x
Piombo	x
Rame	x
Selenio	x
Manganese	x
Tallio	x
Zinco	x
Composti Organici Aromatici	x

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

IPA	x
Alifatici Clorurati Cancerogeni	x
Alifatici Clorurati non Cancerogeni	x
Alifatici Alogenati Cancerogeni	x
Fenoli e Clorofenoli	x
Idrocarburi Totali	x

PER LE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE

Relativamente alla matrice **acque di scarico**, dalla documentazione presentata dalla Marefarm s.r.l. si evidenzia che:

- il Comune di Moscufo in data 25/6/2009 prot. n° 11880, ha autorizzato l'allaccio alla rete della fognatura comunale per lo scarico di acque reflue ad uso domestico per il fabbricato sito in Moscufo (PE) C.da Valle Molino – Via Sardegna n° 1 foglio 1 particella 832, con prescrizioni;

Inoltre , dalla relazione tecnica si evidenzia che:

- gli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dai wc dei locali spogliatoi, saranno inviati alla rete fognaria dedicata, confluente nel collettore comunale;

Relativamente alle acque meteoriche di prima ricadenti sulle superfici impermeabilizzate, dall'esame della relazione tecnica e delle Planimetrie Allegato 2 e 3 datate 20/9/2016 (sotto riportate), a corredo della relazione tecnica, si evince che la ditta, al fine di intercettare efficacemente le acque di dilavamento della viabilità interna e delle aree di sosta e manovra:

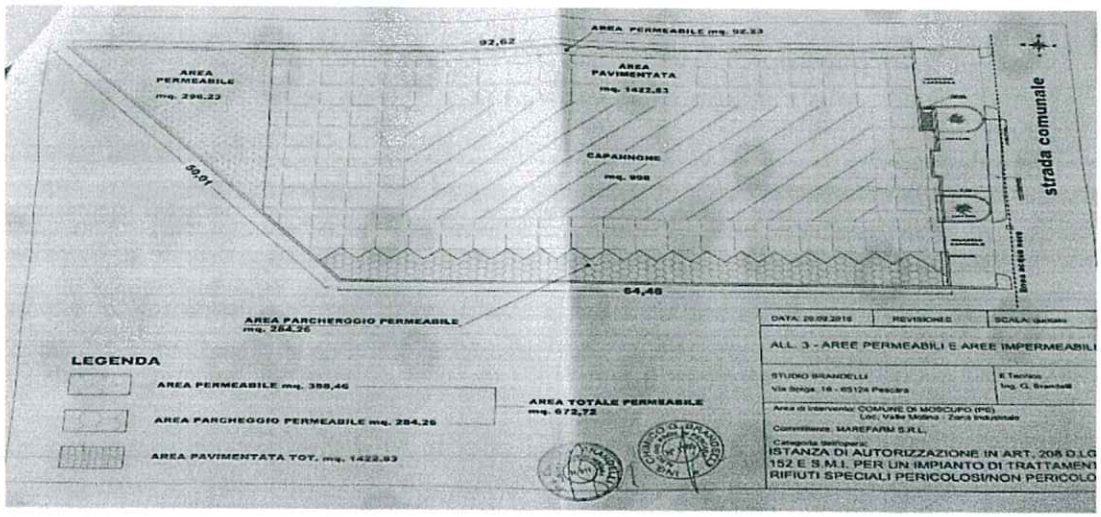

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

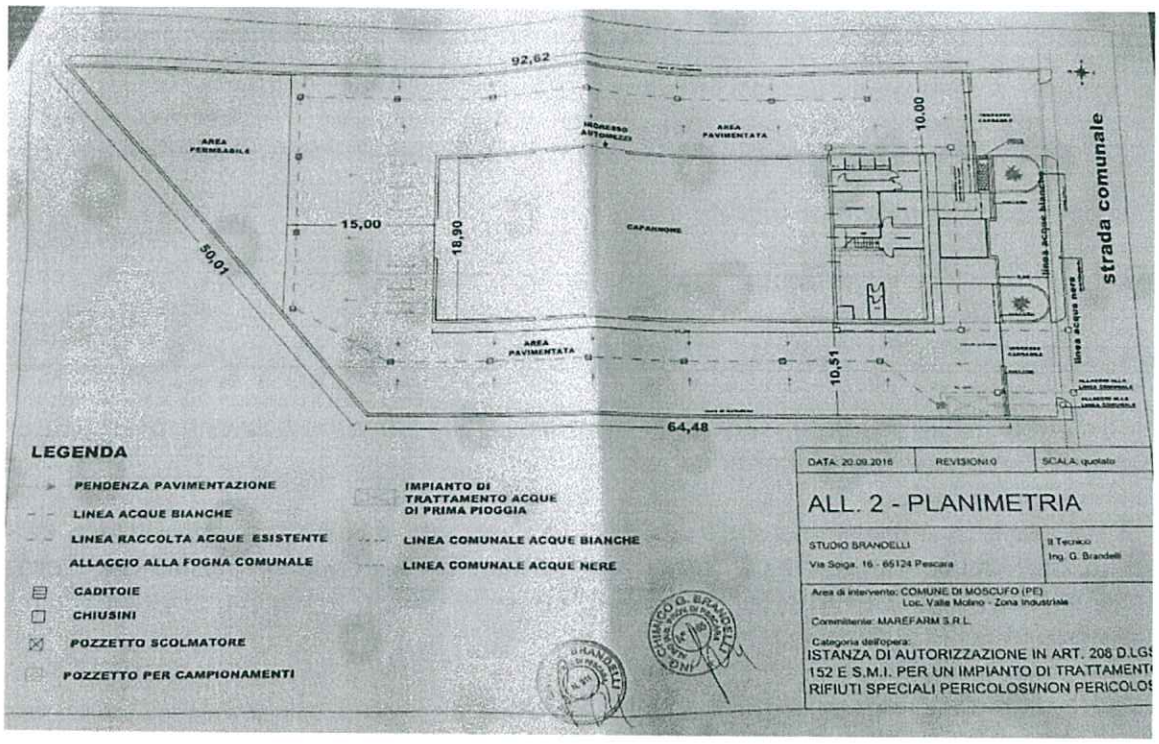

- ha previsto una rete di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che, mediante opportune pendenze confluenti in un sistema di tombini e griglie carrabili, convoglia i reflui in un sistema di raccolta delle **acque di prima pioggia** costituito da un serbatoio di accumulo di 8 mc. c.a. dimensionato per accogliere i primi 4 mm di pioggia dilavanti le superfici lorde (1.422 m²); a tale rete di raccolta è associato un impianto di trattamento delle acque accumulate; esso risulta, fondamentalmente, costituito da:

  - ✓ pozzetto scolmatore predisposto per l'inserimento di una tubazione di scolmatura / bypass;
  - ✓ bacino di accumulo acque di prima pioggia, costituito da un sistema di raccolta interrato con un volume utile complessivo pari a 8 mc. c.a.;
  - ✓ disoleatore;
  - ✓ pozzetto di scarico finale per il prelevamento reflui, prima dell'immissione alla rete comunale.

- Le acque di seconda pioggia saranno deviate verso una tubazione di by-pass dal pozzetto scolmatore poi convogliate al pozzetto di ispezione finale ubicato prima dello scarico in fogna comunale.

Questo Distretto ritiene che tali scarichi, costituiti da acque di prima e seconda pioggia, confluendo nel sistema fognario comunale devono essere preventivamente

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

autorizzati dall'ente gestore (ACA), sia per quanto riguarda la qualità (limiti di accettabilità), nonché per la quantità (volumi e portata).

Relativamente alle acque di scarico dei pluviali scaricate nel corpo idrico recettore, la ditta dovrà effettuare regolare comunicazione all'Ente Regionale competente.

Inoltre:

- ✓ lo scarico dovrà essere effettuato senza danneggiare o pregiudicare, in generale, l'ambiente;
- ✓ prevedere l'installazione di un eventuale dissabbiatore, per la sedimentazione di possibili materiali di particolato trascinati;
- ✓ realizzare un pozzetto di ispezione acque di seconda pioggia prima dell'immissione nel recapito finale (fognatura), che dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad un agevole esecuzione delle operazioni di campionamento;
- ✓ il disoleatore deve contenere il filtro a coalescenza;
- ✓ lo scarico delle **acque meteoriche**, di **dilavamento del piazzale** e delle **acque di processo**, dovrà rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, colonna "scarico in rete fognaria";
- ✓ la ditta dovrà effettuare il controllo dello scarico per la verifica dell'efficienza della depurazione delle acque scaricate con **frequenza annuale** da ogni pozzetto di ispezione di riferimento (fiscale) e di trasmettere copia delle risultanze analitiche al Distretto scrivente;
- ✓ su tali **acque di scarico** (previa autorizzazione dell'Ente Gestore e Regione Abruzzo), la ditta in oggetto dovrà indirizzare la ricerca principalmente sui parametri di seguito elencati: solidi sospesi totali, metalli, idrocarburi totali, BOD, COD, saggio di tossicità acuta, riferendoli ai limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in fogna) oltre che gli altri parametri imposti dalla normativa vigente e/o imposti dagli Enti autorizzatori e/o Comunali (ACA);
- ✓ le acque bianche costituite da acque meteoriche provenienti dai pluviali della **copertura del capannone industriale** dovranno essere raccolte da una linea di drenaggio dedicate, da realizzare a servizio dell' opificio industriale; tale linea raccoglierà acque pulite, in quanto dilavanti superfici non contaminate, che saranno pertanto direttamente convogliate al corpo idrico recettore; il pozzetto di ispezione dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad un agevole esecuzione delle operazioni di campionamento;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e della L.R. n° 31/2010;

- ✓ dovrà essere presentata una planimetria aggiornata con l'indicazione dello scarico dei pluviali, relativo pozzetto di ispezione e recapito finale;

- ✓ la realizzazione delle opere di cui allo schema di impianto proposto, dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà comunicare allo scrivente Distretto l'avvenuta realizzazione di tali opere.

Per quanto sopra, verificato l'elenco dettagliato dei codici CER **descritti** e **dettagliati** nelle **tabelle 1** (rifiuti non pericolosi) e **2** (pericolosi) del presente parere che verranno trattati presso l'impianto in oggetto, e le indicazioni relative all'operazione di recupero/smaltimento, alla capacità di stoccaggio annua, alle modalità di stoccaggio e le aree di stoccaggio;

- ✓ visto l'elaborato grafico di cui **all'allegato 1 – Lay-out rifiuti** (aree di stoccaggio rifiuti) – datato 16/12/2015 Rev.0, che riproduce il posizionamento dei rifiuti presso le aree dell'insediamento produttivo (stoccaggio in scaffali, stoccaggio a terra);

questo Distretto ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento al progetto proposto dalla Ditta Marefarm S.r.l. nello stabilimento in Loc. Valle del Molino - zona industriale di Moscufo (PE), **parere tecnico favorevole**, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione e alla gestione di un impianto di deposito preliminare, alla messa in riserva, alla selezione, alla cernita, al trattamento, allo stoccaggio ed al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con operazioni **R13 - D13 - D15**, da ubicarsi nella zona industriale del Comune di Moscufo (PE),

<u>a condizione che</u>

1. gli unici trattamenti da operare presso l'impianto siano le operazioni di recupero **R13, D13** e **D15** sui **rifiuti non pericolosi** e **rifiuti pericolosi** come descritte nelle singole tabelle sopra riportate;

2. I rifiuti conferiti all'impianto e sottoposti alle operazioni R13 dovranno essere destinati esclusivamente alle operazioni di recupero e non ad impianti di smaltimento;

3. nella realizzazione e nell'esercizio dell' attività esplicitate nel progetto, la ditta adotti ogni possibile accorgimento a tutela dell'ambiente, operando nel rispetto:

   - delle normative vigenti in materia ambientale;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- delle modalità di gestione descritte nella relazione tecnica, così come esplicitate nelle tabelle sopra riportate;

- delle prescrizioni sotto riportate.

In particolare:

✓ dovranno essere rispettati gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, revisionata, aggiornata e rettificata, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto;

✓ nel corso della realizzazione delle opere, dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni rumorose entro i limiti normati;

✓ la dislocazione dei diversi settori dell'impianto, dovrà essere scrupolosamente rispondente a quanto illustrato sull'elaborato All.1 - Lay -out rifiuti datato 16/12/2015;

✓ la gestione dell'attività dovrà essere, in generale, disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, rumore, con l'obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

Inoltre:

✓ poiché nell'impianto vengono gestiti **rifiuti pericolosi** assoggettabili alla normativa per il trasporto delle merci pericolose (ADR), la ditta dovrà attenersi alla stessa **normativa ADR** per le fasi di carico e scarico e trattandosi uno stoccaggio temporaneo, dovrà garantire l'integrità degli imballi a norma, non manomettendoli. A tal riguardo, prima del conferimento dei rifiuti a ditte terze, la ditta Marefarm s.r.l. dovrà verificare che gli imballi ADR siano ancora conformi alla normativa relativa al trasporto dei rifiuti pericolosi;

✓ la **gestione dell'impianto** dovrà rispettare le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente in conformità ai principi generali di cui all'Art. 178 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii;

✓ la **gestione dei rifiuti** conferiti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento del rifiuto stesso;

✓ dovrà essere sempre garantita una **adeguata formazione**, sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa. Di detta formazione se ne dovrà tenere in evidenza, anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ a seguito del collaudo dell'impianto, prima della messa in esercizio, dovrà essere comunicato il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto con adeguata esperienza;

- ✓ per la gestione delle **apparecchiature elettroniche** di provenienza urbana, la ditta deve attenersi alla normativa specifica per i RAEE ed in modo particolare al Dlgs. 49/2014;

- ✓ la pavimentazione dell'impianto dovrà essere impermeabilizzata ed a seguito di fine lavori, il direttore incaricato a dirigere i lavori, dovrà certificare l'impermeabilità.

- ✓ prima dell'attivazione dell'impianto, dovranno essere assolti gli obblighi della **prevenzione incendio** secondo la normativa vigente in materia;

- ✓ lo **stoccaggio dei rifiuti** dovrà avvenire in modo da avere una **netta separazione** fra i rifiuti fra loro incompatibili chimicamente e fisicamente (ad esempio rifiuti di soluzioni acide separati da rifiuti con soluzioni basiche, oppure rifiuti con composti clorurati che dovranno essere stoccati a distanza di sicurezza da soluzioni acide, ecc);

- ✓ il **gestore dell'impianto**, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati;

- ✓ prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta dovrà **accertarsi della natura dei rifiuti** che verranno conferiti e dovrà verificare se vi sono le **condizioni di sicurezza** nell'impianto nell'accettazione dei rifiuti nell'impianto relativamente alla incompatibilità dei rifiuti rispetto a quelli già presenti in relazione anche agli spazi di stoccaggio.

- ✓ i **rifiuti conferiti** all'impianto dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all'interno dei cassoni posti all'esterno dell' insediamento;

- ✓ il **quantitativo annuo di rifiuto da trattare** presso l'impianto, non dovrà superare l'ammontare dichiarato dalla Ditta e pari a **4.320 tonnellate annue** di rifiuti movimentati di cui **3.360 tonn/anno** per i **rifiuti non pericolosi** e **960 tonn/anno** per i **rifiuti pericolosi**;

- ✓ la capacita di stoccaggio massima **istantanea** dell'impianto sarà per i **rifiuti non pericolosi** e **pericolosi** di **230 tonn.**;

- ✓ l'impianto dovrà essere gestito in maniera **ordinata e razionale**: l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ al fine di impedire che i principi attivi dei farmaci trattati presso l'impianto possano venire in contatto tra loro, nonché garantire la sicurezza degli operatori, **i rifiuti non potranno essere sottoposti ad alcun trattamento** che non sia la cernita e raggruppamento per CER omogenei; per farmaci e parafarmaci, che vengono accettati nell'impianto nel loro imballaggio secondario integro (ad es. scatola contenente blister di capsule), non si dovrà procedere allo sconfezionamento, ma semplicemente al raggruppamento in appositi contenitori, funzionale al successivo conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento;

- ✓ i rifiuti da destinare ad Assinde s.r.l. (Società che provvede alla raccolta, controllo ed avvio a smaltimento dei rifiuti farmaceutici), non potranno subire, in nessuna fase del processo di gestione, alterazioni della natura fisica, qualitativa, delle dimensioni, nonché modifiche di nessuna altra natura;

- ✓ per l'ammissione di rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio dovrà essere documentata l'esclusione della pericolosità nelle forme di legge o attraverso schede di sicurezza o analisi;

- ✓ relativamente ai **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** (**CER 18 01 03*** e **CER 18 02 02***), accettati in appositi contenitori omologati e sigillati, **non potranno essere assolutamente aperti**, nonché subire manipolazioni di nessun genere; tali rifiuti dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati alla termodistruzione (incenerimento) con tempo di **deposito temporaneo non superiore a cinque giorni** e comunque effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile; si specifica che il deposito temporaneo di tali rifiuti deve essere inteso di cinque giorni di calendario dal momento della chiusura del contenitore da parte del produttore della struttura sanitaria (art.8, c. 3 lettera a) del DPR 15/7/2003 n° 254;

- ✓ la ditta dovrà sottoporre **l'area di stoccaggio dei rifiuti a rischio infettivo a periodiche manutenzioni e pulizie.** Ad esempio per quanto riguarda la pavimentazione di pertinenza che dovrà essere realizzata come da progetto, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente, nonché salvaguardare la salute dei lavoratori durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti ospedalieri;

- ✓ L'area di stoccaggio dei rifiuti infettivi dovrà essere segnalata da apposita cartellonistica di sicurezza nel rispetto del dlgs. 81/2008 e smi;

- ✓ la ditta dovrà rilevare e misurare la radioattività eventualmente presente nei colli con contatore geiger calibrato e certificato. A tal riguarda la ditta laddove volesse ritirare farmaci scaduti con elementi radioattivi (ad esempio radionuclidi con emivita >/=75 gg oppure concentrazione >/= 1 Bq/g) dovrà fare apposita istanza di variante sostanziale nella quale venga dettagliato le modalità di stoccaggio ed il rispetto delle norme relative alla detenzione di materiale radioattivo come ad esempio il Dlgs. 230/95 e smi;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ i rifiuti pericolosi non potranno essere miscelati;
- ✓ particolare attenzione dovrà essere prestata ai rifiuti di **medicinali citotossici e citostatici**, nonché i rifiuti **chemioterapici antiblastici**. Gli stessi non dovranno essere manipolati. L'avvio a recupero e/o smaltimento dovrà avvenire nelle forme di legge;
- ✓ la Ditta dovrà effettuare la **pulizia giornaliera** delle aree di transito e dei piazzali in genere;
- ✓ le caditoie e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
- ✓ le **aree di stoccaggio** dovranno essere chiaramente identificate e munite dell' Elenco Europeo dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER e lo stato fisico dei rifiuti (in ingresso e prodotti) stoccati, nonché della caratteristica prevista per i composti pericolosi previsti dalla normativa vigente;
- ✓ la **movimentazione e lo stoccaggio** dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- ✓ tutti i **contenitori fissi e mobili** destinati allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
- ✓ i **containers e/o scarrabili** in sosta all'esterno del capannone destinati a contenere i farmaci e/o parafarmaci non rimborsabili destinati a recupero e/o smaltimento, dovranno essere a tenuta e muniti di idonea copertura; essi dovranno essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. Nella fase di stoccaggio nei container dovrà essere evitata la rottura dei contenitori di medicinali allo stato liquido.
- ✓ ai fini dello **stoccaggio dei rifiuti liquidi** o che possono avere parti liquide nelle apposite scaffalature si dovrà prevedere al di sotto delle scaffalature stesse, idonei bacini di contenimento dimensionato in modo tale da raccogliere almeno 1/3 della volumetria sopra depositata. Risulta evidente che nello stesso scaffale in linea verticale non potranno essere stoccati rifiuti incompatibili ciò per evitare che in caso di fuoriuscite accidentali si creino pregiudizi per l'ambiente e la sicurezza. Altresì si dovrà porre attenzione che i rifiuti stessi depositati non producano vapori o aerosol che possono investire rifiuti incompatibili ivi depositati;
- ✓ gli accessi a tutte le **aree di stoccaggio** dovranno essere mantenuti sempre sgomberi in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso;

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

- ✓ dovrà essere data immediata comunicazione agli organi competenti (ARTA e Regione), allegando copia della documentazione di trasporto, la **mancata accettazione di singole partite** di rifiuto, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali il rifiuto stesso è inviato, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;

- ✓ eventuale **rifiuto** conferito all'impianto che, successivamente all'accettazione, sia identificato come **non conforme**, dovrà essere stoccato separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovrà essere indicato il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità;

- ✓ la Ditta dovrà, inoltre, dotarsi di **un'area di "emergenza"**, dedicata ad eventuali parti, del carico del rifiuto conferito, non conformi (rifiuti pericolosi) risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo del rifiuto per il trasporto all'impianto. Tale area, dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti pericolosi. Inoltre a copertura di tutto l'impianto dovranno essere installati dei presidi di protezione in caso di sversamento di sostanze chimiche. Il rifiuto pericoloso non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il CER più appropriato;

- ✓ fino alla completa operatività del SISTRI, la Ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., **registrando ogni singola operazione** di conferimento, recupero ed invio a destinazione riguardante ogni singola partita di rifiuto avviato al recupero o smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;

- ✓ dovrà essere tempestivamente comunicata all'autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni **anomalia** o **incidente** che dovesse verificarsi presso l'impianto;

- ✓ le **vie di accesso** all'impianto e le aree all'interno della capannone, dove generalmente si avrà un flusso regolare di veicoli, dovranno, altresì, essere tenute pulite da materiali polverulenti;

- ✓ dovrà essere predisposta una **barriera arborea - arbustiva** lungo il perimetro dell'area interessata dalla realizzazione della insediamento, costituita da essenze autoctone. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno;

- ✓ tutti i **rifiuti che si produrranno nell'insediamento** dovranno essere strettamente legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. Dovranno, inoltre, essere considerati come

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

rifiuti e smaltiti come tali, così come i materiali assorbenti contaminate da sversamenti accidentali di rifiuti a terra;

- ✓ dovrà essere garantito, a qualsiasi ora, **l'accesso all'impianto** da parte degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e dovrà essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; dovrà, inoltre, essere possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico;

- ✓ dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di controllo la "**documentazione di pesatura**" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto;

- ✓ presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi **quaderni** (sottoscritti dal legale rappresentante o dal responsabile dell'impianto) per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e, più in generale, dovranno essere custoditi, anche eccezionalmente solo in copia, tutti i documenti legati alla gestione dell'attività quali autorizzazioni, registri, comunicazioni, annotazioni, ecc.;

- ✓ per ogni **modifica** che verrà apportato all'attività produttiva o all'assetto impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni dell'impianto sotto il profilo ambientale, l'azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli organi competenti, previa preliminare valutazione da parte dell'Ufficio V.I.A.;

- ✓ in caso di **chiusura definitiva dell'impianto**, dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente;

- ✓ per quanto concerne la **sistemazione finale e destinazione d'uso dell'area**, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;

- ✓ la gestione dell'attività dovrà essere, in generale, disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di rifiuti, acqua, rumore, aria suolo, di fonte nazionale, regionale o provinciale, oltre a quelle contenute nei regolamenti comunali, con l'obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa emanate successivamente al rilascio dell'autorizzazione regionale;

- ✓ per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'Ambiente e se ne prescrive il rispetto.

Relativamente alle operazioni di **accorpamento e formazione di carichi omogenei** la scrivente Agenzia ritiene che tali trattamenti costituiscano operazioni di

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

raggruppamento e, come tali, debbano essere ricompresi nelle operazioni **D13** (Raggruppamento preliminare prima di una delle **operazioni di smaltimento** indicate da D1 a D12), ovvero, nell'operazione **R12** (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle **operazioni di recupero** indicate da R 1 a R 11).

Quanto sopra viene meglio definito dalla Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio UE 2008/98/CE del 19/11/2008 e recepita dal D.Lgs. n° 205/2010 che, espressamente:

1. alla nota (**) dell'Allegato I prevede, in riferimento **all'operazione D13**: " *In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.*"

2. Alla nota (****) dell'Allegato II prevede, in riferimento **all'operazione R12**: "*In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.*".

Inoltre, il deposito preliminare D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14), è inteso come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, per il successivo invio alle altre fasi di smaltimento, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l'impianto di stoccaggio venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta comunque salva la possibilità di accumulo per la formazione di carichi omogenei, **purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER (tipo accumulo rifiuti quali farmaci scaduti, conferiti sfusi)**. Di questo accorpamento deve essere, comunque, sempre mantenuta la tracciabilità dei singoli incrementi che formano un carico in uscita.

I rifiuti destinati al solo deposito preliminare D15, di norma, non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione.

Da ciò deriva che i rifiuti destinati al <u>solo deposito preliminare</u> D15, fatto salvo quanto eventualmente e diversamente stabilito nel provvedimento autorizzativo:

a) <u>non possono</u> essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione;

b) <u>possono</u> essere destinati esclusivamente a successiva attività di smaltimento, fatte salve specifiche condizioni riportate nell'autorizzazione.

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 9063/PROT del 01/12/2016 - titolo I - classe 01

La validità e la formula del presente parere tecnico sono **strettamente vincolate**:

- ✓ al conferimento presso l'impianto dei soli rifiuti riportati nelle **tabelle** di cui alla presente relazione, ed in particolare per **i rifiuti non pericolosi e pericolosi** per le attività di recupero **R13** e smaltimento **D15** per le capacità istantanee e totali annue sopra descritte, nonché per le attività di cernita e raggruppamento **D13** funzionale al successivo instradamento ad **impianto di smaltimento**, nonché cernita e raggruppamento **R12** funzionale al successivo instradamento ad impianto di recupero.
  Per l'operazione di cernita, separazione e raggruppamento **R12** di rifiuti **destinati al recupero**, poiché nella documentazione tecnica presentata dalla Marefarm s.r.l., ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto, la ditta stessa non ha mai richiesto l'operazione R12, di cui agli allegati B e C del D Lgs. n° 152/06, nonché dettagliato i processi, la ditta deve effettuare richiesta specifica con l'introduzione di detta operazione **R12**, sulla base delle norme in vigore.

- ✓ all'esclusione delle attività di ricondizionamento e/o eventuale travaso dei rifiuti e/o miscelazione dei rifiuti.

- ✓ all'esclusione per i **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**, di qualsiasi attività di **apertura e/o manipolazione** dei contenitori;

- ✓ all'esclusione dei rifiuti radioattivi (medicinali e non).

Il presente **PARERE è da ritenersi favorevole** sotto la specifica condizione che tutti gli elaborati di progetto presentati dalla Ditta siano conformi a quelli depositati presso l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, all'esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzatori particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

d.O. Rifiuti
Dott. Rocco Carlucci

Il Responsabile
Dott. Chimico Roberto COCCO

ALLEGATO 2

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
Anno 2017 | Titolo I | Classe 01 | PARTENZA
Prot.n. 60 del 04/01/2017

Alla **REGIONE ABRUZZO**
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Società Marefarm S.r.l.
Sede legale
Corso Umberto I n° 134
Galleria Europa 2
65015 Montesilvano (PE)
marefarm@legalmail.it

OGGETTO: Ditta **Marefarm S.r.l.** Loc. Valle Molino – zona industriale - 65010 Moscufo (PE). Richiesta di inserimento operazione R12 e specifiche di carattere tecnico al ns. parere tecnico del 1/12/2016 prot. n°9063. Richiesta valutazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n° 45/2007 art. 45, L.R. n° 31/2013.

In riferimento all'oggetto, si trasmette il parere tecnico di competenza.

Il Direttore
Dott. Luigi Pettinari

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 60/PHO1 del 04/01/2017 - titolo I - classe 01

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 60/PROT del 04/01/2017 - titolo I - classe 01

Alla **REGIONE ABRUZZO**
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Società Marefarm S.r.l.**
Sede legale
Corso Umberto I n° 134
Galleria Europa 2
65015 Montesilvano (PE)
marefarm@legalmail.it

OGGETTO: Ditta **Marefarm S.r.l.** Loc. Valle Molino – zona industriale - 65010 Moscufo (PE). Richiesta di inserimento operazione R12 e specifiche di carattere tecnico al ns. parere tecnico del 1/12/2016 prot. n°9063. Richiesta valutazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n° 45/2007 art. 45, L.R. n° 31/2013.

PARERE TECNICO

In riferimento alla istanza della R.A. Servizio Gestione Rifiuti n° RA/0129493/16 del 28/12/2016 (ns. prot. n° 9864 del 28/12/2016) di richiesta di valutazioni in merito a quanto proposto dalla ditta Marefarm S.r.l. con nota datata 19/12/2016, relativa:

1. all' inserimento dell'operazione di recupero R12 dei rifiuti non pericolosi in ingresso impianto;
2. alla riduzione della frequenza delle analisi delle acque di falda da annuale a quinquennale;
3. alla possibilità di effettuare ad un solo controllo iniziale delle acque di seconda pioggia all'atto dell'attivazione dell'impianto di recupero dei rifiuti;

si ritiene quanto segue.

In merito al **punto 1**, preso atto delle dichiarazioni espresse dalla ditta che tale variazione:

- non rientra nella condizione di variante sostanziale poiché non vi è nessun aumento dei quantitativi da gestire e nessuna introduzione di nuove tipologie di rifiuti e tantomeno variazioni delle capacità istantanee e totali di stoccaggio già autorizzate;

vista:

- l'art. 45, c. 10,11 e 12 della L.R. n° 45 del 15/12/2007;

REGIONE ABRUZZO

- la D.G.R. n° 1192 del 4/12/2008 in materia di varianti;

si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza ed in riferimento alla documentazione presentata, parere tecnico favorevole alla richiesta proposta dalla ditta in oggetto in quanto non costituente variante sostanziale rispetto alle Direttive vigenti.

In merito al **punto 2**, si ritiene di confermare quanto già espresso nel ns. parere tecnico del 1/12/2016 prot. n° 9063 in quanto è indispensabile svolgere un primo controllo su tutti i piezometri tale da verificare lo stato chimico della falda e il successivo monitoraggio è previsto esclusivamente su un piezometro posto a valle idrogeologica.

Il monitoraggio dovrà prevedere la misura della piezometrica in tutti i piezometri, al fine di individuare il piezometro di valle nel quale condurre il campionamento e le analisi. Attualmente la ricostruzione della piezometrica eseguita nel mese di luglio 2016, individua quale piezometro di valle il piezometro PZ2.

In merito al **punto 3**, fermo restando eventuali prescrizioni dettate dell'Ente gestore della rete fognante, questo Distretto ritiene che la ditta in oggetto deve svolgere un primo controllo analitico sulle acque di seconda pioggia all'attivazione dell'impianto sui metalli previsti dalla Tab. 5, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii..

Qualora l'analisi chimica non rileva la presenza dei metalli di cui alla Tab. 5 sopra indicata, si ritiene che la richiesta formulata dalla Ditta in oggetto possa essere accolta, a condizioni che, i controlli da effettuarsi su dette acque di seconda pioggia, debbano essere ripetuti con cadenza triennale.

Si rimette la presente per quanto di competenza.

Per la U.O. Rifiuti
Dott. Rocco Carlucci

Il Dirigente
Dott. CHIMICO Roberto COCCO

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 60/PROT del 04/01/2017 - titolo I - classe 01